

RAPPRESENTANZA

NEL

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



EDIZIONE EDITRICE-LIBRARIA

EDIZIONE EDITRICE-LIBRARIA

INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE

VII

Introduzione.

1. Il fenomeno associativo ed il fenomeno rappresentativo 1
2. Forma della rappresentanza 2
3. Esistenza del fenomeno rappresentativo in tutti i campi del diritto 3

LIBRO I. — Lineamenti di una teoria generale della rappresentanza.

Cap. I. — *Rappresentanza e diritto soggettivo* 7

4. Connessione e parallelismo fra diritto soggettivo e rappresentanza ivi
5. Le basi della rappresentanza. Teoria di Windscheid. Critica 8
6. Teoria del Bernatzik e di Alfredo Rocco. Critica 10
7. Teoria del Duguit: la rappresentanza, esplicazione normale della solidarietà sociale. Critica 11
8. Conclusione. Nè la nozione del diritto soggettivo nelle sue diverse concezioni, nè la negazione del diritto soggettivo, bastano a integrare il fondamento della rappresentanza 16

Cap. II. — *La rappresentanza e gli schemi contrattuali privatistici* 18

9. Origine dei tentativi di desumere lo schema generale della rappresentanza da quelli dei contratti di diritto privato ivi
10. La rappresentanza e il mandato 21
11. La rappresentanza e la locazione d'opera 23
12. Differenza fra mandato e locazione d'opera 24
13. Teorie cui hanno dato luogo i falliti tentativi di parificazione della rappresentanza ai contratti mentovati. I. La rappresentanza, negozio accessorio: Marinoni 26
14. II. La rappresentanza (*procura*) negozio autonomo: Nattini 31
15. Il punto giusto delle due teorie precedenti 34
16. La teoria dello Schlossmann 34
17. La teoria del Rosenberg ivi
18. Il *nuncius*. Sua differenza dal rappresentante 42

Cap. III. — *La nostra nozione di rappresentanza* 50

- I. L'incarico 50
 - II. Autonomia dell'esercizio di un diritto ivi
 - III. L'esercizio della rappresentanza non implica l'assenza fisica del rappresentato 55
 - IV. Il diritto obiettivo, fonte della rappresentanza 59
 - V. L'oggetto e il contenuto del conferimento del potere di rappresentare: il diritto subiettivo e la rappresentanza 62
- 65

VI. Natura accessoria dell'incarico, la cui funzione è nell'apprestare un presupposto del negozio od atto giuridico-fine la capacità	67
VII. Definizione	69
Cap. IV. — <i>Rappresentante ed organo</i>	70
20. Esigenze onde la distinzione è nata	ivi
21. La formulazione di essa nell'Jellinek	72
22. Le obiezioni: Schlossmann, Bloch	75
23. Il punto decisivo della controversia. Infondatezza delle obiezioni che, contro la distinzione fra organo e rappresentanza, si desumono dalla rappresentanza degl'incapaci. La volontà nei corpi collettivi	80
24. Criteri determinanti la nozione di organo. I. Organo e necessità della funzione. II. Organo è l'ufficio o la persona fisica? Teoria del Ranelletti e del Romano. Confutazione	85
25. Coordinazione della idea di organo all'altra di ente, cioè di a) scopo collettivo; b) scopo riconosciuto dal diritto; c) scopo in atto; d-i) l'apparire dell'organo come primo atto dello scopo collettivo divenuto funzione	93
LIBRO II. — I presupposti della rappresentanza nel processo penale.	
Cap. I. — <i>Il rapporto giuridico processuale penale</i>	107
26. Necessità di connettere lo studio della rappresentanza nel processo penale allo studio del rapporto processuale	ivi
27. Delineazione del rapporto giuridico processuale penale. I. Il monito del Ferri: il processo, <i>rapporto sociale</i> . Integrazione di questo concetto con quello dell'autonomia del rapporto penale processuale dal rapporto sostantivo penale	108
28. II. Le restrizioni del Lanza. Confutazione	111
29. a) Il rapporto giuridico processuale fra le parti	112
30. b) Fra le parti ed il giudice	117
31. c) Il rapporto giuridico amministrativo fra lo Stato ed il giudice. Sua estraneità al rapporto processuale	121
32. Sintesi	ivi
33. Importanza sociale dell'elaborazione giuridica del rapporto processuale	124
Cap. II. — <i>Concetto e nozione di « parte »</i>	126
34. Insciudibilità del concetto di parte da quello di rapporto giuridico processuale. Importanza pratica del concetto di parte	ivi
35. Il concetto materiale di parte. Critica. (In nota 7-8: teoria del Kohler e dello Stegmann)	127
36. Il concetto formale di parte	129
37. Il processo penale come <i>processo fra parti</i> . Il rapporto processuale penale a <i>parte unica</i> (Manzini). Critica	131
38. Necessità di aderire pel processo penale al concetto formale di parte. Definizione	133
39. Se, ed in quali limiti, il rappresentante sia parte	135
Cap. III. — <i>La capacità nel processo penale</i>	139
40. La capacità penale in generale	ivi
41. Capacità di violare la norma penale. Rinvio	140
42. Capacità di essere soggetto passivo della sanzione penale. Rinvio	ivi

43. Capacità processuale. I. Capacità di essere parte nel processo	140
44. II. Capacità di agire nel processo. Rapporti fra capacità penale e rappresentanza	142
45. Transizione	144
LIBRO III. — La rappresentanza nelle funzioni del processo penale.	
Parte I. — <i>LA RAPPRESENTANZA NELLA FUNZIONE DELL'ACCUSA</i>	149
Cap. I. — <i>L'organo statale dell'accusa</i>	ivi
§ I. — Il p. m. rappresentante dell'interesse sociale alla persecuzione del reato	150
46. Il p. m. e l'idea di organo	ivi
47. Funzione del p. m.: concezione tedesca e concezione francese. Posizione teorica del problema: il p. m. organo dell'accusa	151
48. Il p. m. come parte in processo: ulteriore giustificazione del concetto. Il p. m. organo della valutazione <i>media</i> degl'interessi offesi dal reato. Conseguenza: inseparabilità del principio di opportunità dalle norme regolatrici dell'azione pubblica penale	153
49. Organizzazione del p. m. Rappresentanza di esso presso i giudici comuni ed i giudici speciali	157
50. Il p. m. rappresentante del potere esecutivo. Specificazione del concetto: I. Rapporti fra gli ufficiali del p. m. e il ministro di giustizia; II. Gli ufficiali del p. m. nel loro complesso: unità e indivisibilità del p. m.; III. Rapporti fra gli ufficiali del p. m.; principio di devoluzione e di sostituzione: riscontri legislativi	161
§ II. Integrazione dell'attività del p. m. nella rappresentanza dell'interesse sociale alla persecuzione del reato (studio di legislazione comparata)	169
51. Criterio metodologico	ivi
52. <i>Primo gruppo di sistemi</i> : accusa privata austriaca, accusa privata germanica, accusa accessoria germanica	170
53. Interpretazione sintetica di questi sistemi: incidenza dell'interesse sociale alla difesa contro il reato sull'interesse privato alla riparazione del danno	176
54. <i>Secondo sistema</i> : accusa sussidiaria privata austriaca. Coincidenza dell'interesse sociale con l'interesse privato alla riparazione del danno; il privato accusatore sussidiario, organo dello Stato	178
55. Conflitti fra il rappresentante dell'interesse generale e il titolare dell'interesse privato offeso: i § 169-170 cod. proc. pen. tedesco e l'art. 179 cod. proc. pen. italiano	181
56. <i>Terzo sistema</i> : rappresentanza d'interessi pubblici sistematizzati; delegazione dell'esercizio dell'azione penale ad amministrazioni pubbliche dello Stato, nel diritto germanico e nel francese	182
57. <i>Quarto sistema</i> : azione popolare penale; il suo aspetto rappresentativo o procuratorio	186
58. Questioni pratiche sulle azioni popolari penali ammesse nel nostro diritto: I. Contraddittorio con la rappresentanza dell'ente e legittimazione attiva dell'azione nel caso dell'art. 83 della legge sulle opere pie. II. Costituzione di parte civile del contribuente nel caso dell'art. 129 della legge com. e prov.	194
59. L'attore popolare può farsi rappresentare nel giudizio penale da un procuratore speciale	196
§ III. Sintesi sull'oggetto e sui modi dell'attività rappresentativa del p. m.	197

60. Il p. m. nel processo contro minori	197
61. Oggetto dell'attività rappresentativa del p. m.	200
62. Organo delle notificazioni al p. m.	207
Cap. II. <i>La rappresentanza nella denuncia e nella querela</i>	210
63. Aspetti rappresentativi nella querela e nella denuncia (in nota 2: le basi della querela quale atto di sostituzione processuale)	ivi
64. La querela, atto di sostituzione processuale	213
65. I caratteri psico-sociologici del diritto di querela in rapporto alla rappresentanza	218
I. La querela è il prodotto e l'indizio dell'evoluzione giuridica della difesa contro il reato	219
II. Il contenuto psicologico della querela, ostacolo all'ammissibilità della rappresentanza nell'esercizio del diritto relativo	221
III. Il diritto positivo, controllo dei caratteri psico-sociologici del diritto di querela	223
66. Il presupposto giuridico della rappresentanza nella querela: la capacità di diritto processuale	225
67. L'art. 153 C. pr. pen. La condanna del querelante nelle spese e nei danni: art. 429 e 431 C. pr. pen.	228
68. Sulla formulazione dell'art. 153 C. pr. pen.	234
69. A. <i>Rappresentanza delle persone fisiche</i> nella querela; rappresentanza legale e giudiziale	236
70. Partecipazione dei rappresentanti delle persone fisiche nella remissione di querela	247
71. La querela per offesa ai defunti; art. 400 C. pen.: a) offese a un vivo, morto prima di proporre querela (querela in rappresentanza del defunto); b) offese alla memoria di un defunto (querela degli eredi o congiunti per diritto proprio)	248
72. Rappresentanza volontaria. Il mandato speciale a querelare	258
73. Ratifica di querela prodotta dal non autorizzato	261
74. Se sia ammissibile la ratifica quando è trascorso tutto il tempo utile alla prescrizione dell'azione penale	262
75. Se sia valida la querela del procuratore generale ad negotia per reati patrimoniali	263
76. Il mandato speciale a fare ed accettare la remissione di querela	266
77. B. <i>Rappresentanza di attività associate</i> (persone giuridiche ed enti di fatto). Criterio generale	268
78. Questioni particolari. Le persone giuridiche e l'autorizzazione speciale	269
79. Rappresentanza dei parrocchiani nel giudizio penale: (In nota 105: Una questione di diritto sostantivo e processuale in tema di querela per ingiurie collettive)	270
80. Rappresentanza dei partiti, delle classi, delle professioni, ecc.	277
81. Capacità degli enti di fatto ad esser rappresentati dal loro capo nel processo penale. Le « unità sociali »	278
82. Se il giornale sia un'unità sociale suscettibile di rappresentanza	286
83. C. <i>Rappresentanza nella denuncia</i>	290
84. Rappresentanza per cessione del diritto di querela e di denuncia: inammissibilità	292
85. Rappresentanza nella citazione diretta della parte lesa (art. 354 c. p. p.)	ivi
Cap. III. — <i>La rappresentanza nell'esercizio dell'azione civile in giudizio penale</i>	293
86. Le questioni cui dà luogo il presente studio si rannodano agli articoli 7, 53 e 73 c. p. p. Delimitazione del concetto di « rappresentanti » di cui all'art. 7	ivi

87. Azione civile del fallito e contro il fallito; diritti del curatore, dei creditori, del fallito	294
88. Azione civile dei sindaci, in rappresentanza delle società commerciali, contro gli amministratori: art. 152 C. comm. Limiti di tale rappresentanza	296
89. Le associazioni commerciali, industriali, professionali, ammesse a costituirsi p. c. per reati che ne ledano gli scopi, non rappresentano i singoli esercenti il commercio, la professione, l'industria	300
90. Il Comune non può sempre ammettersi, in rappresentanza dei comunisti, a costituirsi p. c. nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti municipali	303
91. Rappresentanza delle persone giuridiche, in ispecie di quelle di diritto pubblico (Comuni, Province, Amministrazioni dello Stato, Lista civile, Istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.), e delle società commerciali	305
92. Costituzione di p. c. a mezzo di mandatario speciale. Assistenza e rappresentanza della p. c. nell'istruttoria e nel giudizio. Atti che la p. c. può compiere a mezzo di mandatario speciale	313
93. Il mandato speciale a impugnare nell'interesse della p. c. provvedimenti giudiziari e a rinunziare ad impugnazioni già proposte. Requisiti.	315
Parte II. — <i>LA RAPPRESENTANZA NELLA FUNZIONE DELLA DIFESA</i>	320
Cap. I. — <i>Il posto del rappresentante nella direzione della norma processuale</i>	ivi
94. La classificazione delle norme processuali e il problema dei loro destinatari	ivi
95. Esempi d'imperativi (a direzione unica o duplice) ed autorizzazioni processuali. Le teorie estreme sui destinatari: Thon e von Ferneck	321
96. Opinione intermedia del Massari	324
97. La teoria del « comando di rappresentanza »	325
98. Esame e critica della teoria	326
99. Il rappresentante nel processo contro incapaci. La sentenza contro incapaci. La posizione delle teorie sul tema	334
100. La teoria delle « regole finali »: Brunetti. Esame e critica	337
101. Conclusioni nostre e sintesi	339
Cap. II. — <i>La figura processuale del difensore</i>	342
102. Necessità di studiarla in confronto del concetto di rappresentanza	ivi
103. Il difensore, organo della società contro lo Stato: le opinioni di Frydmann, Ortloff, ecc. Critica	343
104. Il difensore rappresentante dell'imputato: il § 44 C. p. p. austriaco e le opinioni di Storoh, von Kries, Arturo Rocco, ecc. Critica.	344
105. La nostra opinione. Il difensore, figura processuale poliedrica. I cinque aspetti di essa	346
106. I. Il difensore, mandatario dell'imputato per la funzione integrale della difesa	ivi
107. La sostituzione del difensors	348
108. II. Il difensore, rappresentante ex lege dell'imputato in alcune specie di atti processuali o di giudizi	351
109. III. Il difensore, rappresentante e mandatario dell'imputato per alcuni atti o negozi processuali	352

110. IV. Il difensore, sostituto processuale dell'imputato	352
111. V. Il difensore, « organo del processo ». La parte-difesa: Vargha	353
112. Cenni sul difensore nel processo tecnico	360
Cap. III. — La rappresentanza dell'imputato	363
113. I. Rappresentanza nelle notificazioni. Se siano rappresentanti <i>ex lege</i> dell'imputato le persone designate gradualmente a ricevere le notificazioni in mancanza dello stesso	ivi
114. Mandatario speciale, dichiarazione ed elezione di domicilio per le notificazioni	364
115. Se siano valide le notificazioni al minore ed all'infermo di mente	366
116. II. Rappresentanza dell'imputato in singoli atti giudiziari: ricusazione del giudice, impugnazioni in falso di documenti, istanza di rimessione di procedimento	368
117. III. Rappresentanza dell'imputato nel procedimento. Nell'istruzione	369
118. In giudizio. Se siano razionalmente inconciliabili le necessità del contraddittorio e la piena rappresentanza dell'imputato non presente. L'interrogatorio nel nostro diritto processuale penale	ivi
119. La pazzia dell'imputato e le sue conseguenze sul corso dell'azione penale. Posizione teorica del problema	373
120. Soluzione adottata dal codice: l'art. 471	379
121. Rappresentanza dell'imputato nel giudizio in contumacia: limiti	380
122. Giudizio contro presunti assenti; posizione teorica del problema e soluzione adottata dal Codice	385
123. L'art. 73 I capv. C. p. p.	390
124. IV. Rappresentanza dell'imputato nei gravami. A) Sostituti processuali	392
125. B) Il mandatario speciale nei gravami: a) requisiti sostanziali e b) requisiti formali del mandato <i>ad hoc</i>	395
126. Rappresentanza nella presentazione dei motivi di gravame	398
127. V. Rappresentanza nella revisione dei giudicati e nella riparazione alle vittime degli errori giudiziari	399
128. VI. Sanzioni: l'art. 136. Limiti della sua applicabilità (imputato contumace e coimputato non appellante)	402
Cap. IV. — La rappresentanza del civilmente responsabile e del garante penale	404
129. Rappresentanza del civilmente responsabile	ivi
130. Rappresentanza del garante penale	405
Cap. V. — La rappresentanza dell'imputato nel processo di sicurezza	411
131. Natura giurisdizionale e contenziosa del processo di sicurezza	ivi
132. Appartenenza di esso alla giurisdizione penale	414
133. Il concetto di « capacità processuale » quale filiazione del concetto manziniiano di « capacità di diritto penale ». Applicazioni al processo di sicurezza	416
134. A) Il processo di sicurezza nel <i>jus conditum</i> : vi è ignoto. Conseguente ed ibrida identità delle regole sulla rappresentanza agli effetti dell'applicazione della pena e delle misure di sicurezza	419
135. B) Il processo di sicurezza nel <i>jus condendum</i> . Criteri preliminari e determinanti per lo studio della rappresentanza nello stesso	420
136. I. Soggetto passivo od oggetto delle misure di sicurezza: persone giuridiche e cose	421

137. Continua; persone fisiche. Loro classificazione sulla base del paradigma di Enrico Ferri. Coincidenza dei criteri antropologici e dei criteri giuridici nel diritto penale sostantivo e nel processuale. La nostra bipartizione in armonia coi concetti di rappresentanza e d'integrazione della capacità processuale	422
138. II. Corrispondenza di tale bipartizione con gli scopi delle misure di sicurezza	426
139. III. La rappresentanza nelle varie fasi del processo di sicurezza: a) nell'istruzione; la integrazione antropologica della stessa; da quale momento e per quali categorie di soggetti funzioni la rappresentanza processuale; sistema del diritto in formazione rispetto agli incapaci minorenni ed agli incapaci adulti; b) nel giudizio di cognizione e sulle impugnazioni: la rappresentanza vi funziona sulla base della distinzione tra infirmità delle misure di sicurezza e determinazione della loro durata, e su quella delle molteplici possibilità che da tale disposizione scaturiscono; minorenni ed adulti; c) nella esecuzione: minorenni ed adulti; limiti che al funzionamento della rappresentanza deriverebbero dalla appartenenza dei provvedimenti riguardanti la esecuzione alla giurisdizione penale <i>volontaria</i>	ivi
140. IV. Influenza dei rapporti tra pene e misure di sicurezza sulla rappresentanza nel processo relativo: rapporti di a) cumulo; b) sostituzione; c) fusione	444

Appendice.

70 bis. Se la remissione della querela prodotta dal rappresentante dell'incapace sia valida senza il consenso dell'incapace	449
70 ter. Quali conseguenze producano sul processo il raggiungimento della maggiore età, il ricupero della sanità o l'acquisto del rappresentante legale da parte dell'incapace durante lo svolgimento dell'azione penale	453